SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 128

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 10 febbraio 1987)

INDICE

ANGELONI: Sulle iniziative che si intendono adottare per evitare che i lavori di installazione di un elettrodotto tra La Spezia ed Acciaiolo (Pisa) provochino danni all'ambiente (3180) (risp. ZANONE, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) *Pag.* 2603

BOLDRINI ed altri: Per un intervento volto a garantire la corretta applicazione della legge 15 luglio 1972, n. 772, riguardante l'impiego degli obiettori di coscienza nel servizio civile (3213) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2604

CAVALIERE. Sulle direttive impartite o che si intendono impartire ai distretti militari e all'INPS affinchè vengano rese operanti le disposizioni dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente la maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti ed assimilati (3170) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2606

COLELLA: Per il miglioramento del servizio di custodia presso il sacrario delle Fosse Ardeatine a Roma (2494) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2607

DI NICOLA: Sulle misure allo studio per l'adeguamento del trattamento pensionistico del personale della scuola collocato in quiescenza nel 1982, 1983 e 1984 (3485) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2608

FONTANARI: Per un intervento volto alla sollecita cancellazione della base militare di Passo Coe nel comune di Folgaria (Trento) dagli «Inventari NATO» (2161) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2609

GIUSTINELLI ed altri: Sui motivi del ritardo nella liquidazione delle pensioni agli iscritti presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri (3577) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2610

LOI: Sulle responsabilità e l'entità dei danni causati alle proprietà pubbliche e private durante le esercitazioni congiunte di forze militari italiane ed americane svoltesi nel territorio del comune di Teulada (Cagliari) il 22 marzo 1986 e per la sollecita riduzione delle servitù militari nella zona (2765) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) *Pag.* 2611

MARGHERITI: Per un intervento volto a dirimere il contrasto sorto tra la regione Toscana ed il Ministero dell'interno in merito alla gestione del «pensionario» della Banca d'Italia, sito nel comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) (2426) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2612

MAZZOLA: Per un intervento presso l'INPS affinchè provveda ad eseguire la sentenza della Corte costituzionale in merito alla illegittimità dell'articolo 3 della legge n. 153 del 1969 (3570) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2614

MILANI Eliseo: Sulla soppressione di alcuni voli delle compagnie aeree nazionali sulla linea Pisa-Roma-Pisa (3379) (risp SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 2615

MILANI Eliseo ed altri: Sulla notizia relativa all'installazione di una base del sistema di navigazione Loran nel territorio del comune di Simeri e Crichi (Catanzaro) (3001) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2617

MURATORE: Per un intervento volto a tutelare i diritti dei segretari comunali delle province di Chieti, l'Aquila, Teramo, Torino, Pescara e Firenze in relazione ai trasferimenti d'ufficio cui sono sottoposti (2856) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2618

PANIGAZZI ed altri: Sul provvedimento recentemente adottato dall'arma dei carabinieri in

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

merito al trasferimento dei militari che abbiano maturato venti anni di servizio nella stessa legione (3302) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) *Pag.* 2619

PINGITORE, MILANI Eliseo: Per la revoca del trasferimento al comune di Brescello (Reggio Emilia) degli obiettori di coscienza Celano Alberto e Dattilo Giuseppe, già in servizio presso la sede ARCI di Cosenza (3188) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2619

PINGITORE ed altri: Sulle installazioni militari presenti nel territorio della Calabria, su quelle concesse a forze militari alleate, sul ruolo attribuito alla stazione Loran di Simeri e Crichi (Catanzaro) ed alla stazione-radio di Monte Nardello (Reggio Calabria) (3006) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2620

TANGA: Per l'applicazione del provvedimento pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1983 in occasione delle richieste di riallacciamento di energia elettrica per uso domestico avanzate dagli utenti delle zone terremotate a seguito della avvenuta ricostruzione degli immobili destinati ad abitazione (3116) (risp. ZANONE, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) *Pag.* 2622

ULIANICH, GOZZINI: Per la presentazione di un disegno di legge al fine di disciplinare le competenze degli enti locali in materia di istituti di istruzione superiore, in particolare dei licei artistici (2985) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2623

VALITUTTI: Sull'opportunità di consentire che gli insegnanti di ruolo nominati ricercatori universitari prestino servizio fino al termine dell'anno scolastico nelle scuole di appartenenza (1942) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2623

VETTORI ed altri: Sull'opportunità di programmare la dismissione del deposito militare di munizioni denominato «A di Cocco» in località Lavini, nel comune di Rovereto (Trento) (3530) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2624

ANGELONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che diversi comuni compresi fra La Spezia e Acciaiolo, nei cui territori sono in corso i lavori di installazione dell'elettrodotto da 380 chilovolts, paventano che i suddetti lavori, specie nelle aree di maggior pregio ambientale, possano recare notevoli danni al paesaggio e al territorio;

che le caratteristiche dell'opera e la vicinanza dei centri abitati sono tali da suscitare notevoli apprensioni sui danni alla salute dei cittadini che potrebbero essere causati dall'esposizione ai campi elettromagnetici;

atteso che in qualche regione si è sviluppato un vasto movimento di protesta per la salvaguardia del territorio e la salute dei cittadini e che le amministrazioni comunali, facendosi interpreti delle preoccupazioni dei loro amministrati, hanno chiesto all'Enel di ridiscutere con le regioni, le province, i comuni interessati il tracciato dell'elettrodotto La Spezia-Acciaiolo sulla base di una più attenta valutazione dell'impatto ambientale e degli effetti sulla salute dei cittadini,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministero è a conoscenza delle manifestazioni di protesta cui si è fatto cenno;

2) quali iniziative ritiene di adottare per stabilire opportuni contatti con le amministrazioni locali interessate al problema, al fine di definire, d'intesa con le stesse, linee coordinate di comportamento.

(4-03180)

(23 luglio 1986)

RISPOSTA. — È in corso di realizzazione un elettrodotto da 380 kV che collega la città di La Spezia alla frazione Acciaiolo del comune di Fauglia (Pisa), come previsto dal decreto di autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici n. 2133 del 7 agosto 1984 e sulla base dei pareri favorevoli rilasciati all'Enel dalle regioni, dai comuni interessati e dagli altri enti, come prescritto dalle leggi in vigore.

La linea ha una lunghezza di circa 100 chilometri e si sviluppa per il 90 per cento nella regione Toscana e per il restante 10 per cento in Liguria. Il suo tracciato, specie nel territorio della regione Toscana, segue prevalentemente quello di linee preesistenti e ora demolite per permettere il passaggio del nuovo elettrodotto; ciò ha consentito di limitare i danni al patrimonio boschivo e di contenere l'impatto sul territorio.

Le strade di accesso alle zone nelle quali sono stati costruiti i nuovi sostegni dell'elettrodotto e alle aree in cui è stato necessario demolire i pilastri preesistenti sono state sempre realizzate previo benestare rilasciato dal settore foreste dell'amministrazione provinciale di Pisa, in accordo con le condizioni tecniche cui le opere stradali dovevano uniformarsi e con le prescrizioni di richiusura e riforestazione, qualora fossero ritenute necessarie.

Le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori hanno operato sotto il rigido controllo degli agenti del corpo forestale, i quali hanno contestato le infrazioni rilevate, sanzionandole e richiedendo la riduzione in pristino

della situazione. Tali infrazioni, però, sono sempre risultate di lieve entità.

I lavori, iniziati nell'estate 1984 in base all'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente in accordo con i pareri favorevoli espressi dalle regioni e dagli enti locali interessati, sono pressochè ultimati, salvo una tratta nel comune di Arcola (La Spezia) ed una nella zona di Pisa, per complessivi 12 chilometri.

In dette zone i lavori sono attualmente sospesi per provvedimenti d'urgenza adottati dall'autorità giudiziaria e, precisamente, nella zona di La Spezia il pretore ha sospeso la costruzione di alcuni sostegni invocando l'inosservanza della legge 2 febbraio 1974, n. 64, che disciplina la costruzione in zone sismiche, mentre nella zona di Pisa e a monte di tutta la fascia della Versilia i provvedimenti emessi dalle preture di Pietrasanta, Viareggio e Pisa sono stati sollecitati dalle popolazioni locali per i temuti danni alla salute che deriverebbero dall'esposizione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza prodotti dalla linea.

Dalla pretura di Pietrasanta è stata in particolare ipotizzata la violazione della legge urbanistica n. 10 del 1977 per avere l'Enel costruito l'elettrodotto senza concessione edilizia.

Contro tali provvedimenti l'Enel ha instaurato i relativi giudizi di merito, da un lato eccependo l'inapplicabilità della normativa antisismica alle linee elettriche, dall'altro invocando la più recente giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto non necessaria la concessione edilizia per la posa in opera di linee elettriche.

Per quanto riguarda i temuti effetti nocivi per la salute causati dai campi elettrici a bassa frequenza, si precisa che l'Enel ha come quadro di riferimento i risultati della ricerca scientifica svolta nell'ambito del programma ambiente delle Nazioni Unite, dell'organizzazione mondiale della sanità e dell'associazione internazionale per la protezione contro le radiazioni (IRPA), cui ha partecipato per l'Italia un rappresentante dell'istituto superiore della sanità. Da tali risultati, che sono stati pubblicati nel rapporto «Extremely low frequency fields», apparso sul n. 35 di «Enviromental health criteria» del 1984, si può desumere che le preoccupazioni per gli effetti di una esposizione ai campi elettrici di bassa frequenza non sono fondate.

Si fa infine presente che, fatto salvo l'esito dei giudizi in corso, l'Ente ha messo in atto ogni accorgimento inteso a contenere nell'ambito della legittimità l'impatto ambientale e a prevenire qualsiasi riflesso negativo sulla salute pubblica.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ZANONE

(22 gennaio 1987)

BOLDRINI, MORANDI, GIACCHÈ. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se è a conoscenza che per l'impiego degli obiettori di coscienza in servizio civile la legge 15 luglio 1972, n. 772, viene applicata con gravi inadempienze per quanto riguarda i tempi per l'accettazione delle doman-

de e per la precettazione degli interessati con una procedura di ufficio senza tenere conto delle richieste nominative degli enti interessati (vedi articolo 3 dello schema delle convenzioni già in vigore presso il Ministero e gli enti stessi);

se è a conoscenza che con la circolare Levadife del 5 giugno 1986 sono state impartite direttive che risultano in gran parte inapplicabili;

se non ritenga di promuovere un incontro con gli enti convenzionati e i loro rappresentanti per trovare soluzioni che affrontino le questioni sotto i vari aspetti nell'interesse degli stessi obiettori e degli enti che richiedono la loro collocazione.

(4-03213)

(5 agosto 1986)

RISPOSTA. — La situazione dei tempi di attesa per la definizione delle domande di obiezione di coscienza è in via di normalizzazione.

In tema di precettazione la Difesa tiene sempre in debito conto le segnalazioni nominative degli enti, salvi i contemperamenti necessari per garantire un servizio utile alla comunità.

Si chiarisce, infine, che il Ministero segue costantemente, fin dalla stipula della convenzione, l'operato degli enti convenzionati allo scopo di tutelare l'adeguato impiego dei giovani obiettori.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di promuovere ulteriori incontri con gli enti convenzionati e con i loro rappresentanti. Si fa presente che risulterebbe oltre modo difficoltoso formalizzare un incontro con gli oltre 1.400 enti convenzionati, nè si potrebbero effettuare distinzioni di rappresentatività volendo ridurre il numero dei partecipanti, senza ledere il diritto dell'ente escluso alle pari dignità di dialogo.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(2 febbraio 1987)

Rilevazione statistica dell'attività relativa all'obiezione di coscienza
(anno 1986)

Domande presentate nel 1986	n.	4.282 (dato provvisorio)
Riconoscimenti	»	6.322 (*)
Provvedimenti negativi	»	105 (*)
Revoche	»	33 (*)
Rinunce	»	279 (*)
Riesami	»	6 (*)

(*) Il dato si riferisce anche a provvedimenti relativi alle domande presentate nel 1985.

Andamento domande obiezione di coscienza
(periodo 1978-1986)

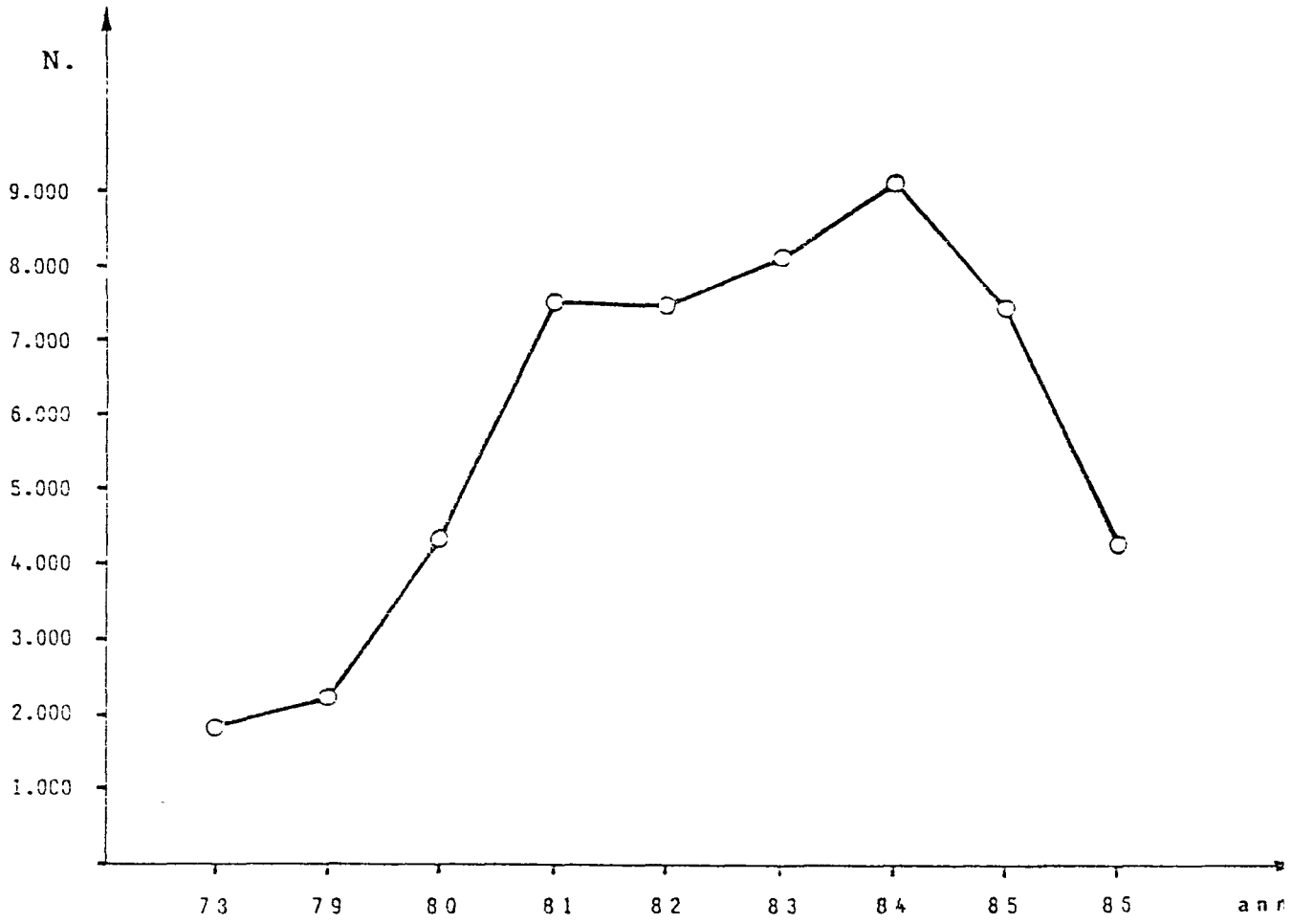

CAVALIERE. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e quali direttive abbiano impartito o intendano impartire ai distretti militari e all'Istituto nazionale della previdenza sociale perchè sia resa operante la disposizione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente la maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti e assimilati.

Nel far presente:

che gli interessati incontrano difficoltà alle volte eccessive e insormontabili a ottenere dai distretti militari il rilascio della documentazione necessaria da presentare all'INPS, il quale a sua volta ricorre a richieste cavillose e assurde, certamente defatiganti, scoraggianti e non tutte necessarie, che finiscono per vanificare la legge tanto che finora pochissimi sono quelli cui è stato riconosciuto il beneficio;

che qualche sede provinciale dell'INPS non ha ritenuto valido il certificato di orfano di guerra rilasciato dal competente ufficio presso le

prefetture senza precisare cosa occorre per comprovare la qualifica e archiviando la domanda come se il beneficio non spettasse,

l'interrogante chiede se, in queste condizioni, non sia opportuno emanare disposizioni precise e semplici onde rendere applicabile la legge in favore di tutti coloro che ne abbiano diritto.

(4-03170)

(22 luglio 1986)

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che il Ministero della difesa ha impartito ai distretti militari disposizioni per il rilascio agli interessati, in sostituzione dei fogli matricolari, di certificazioni attestanti la condizione di ex combattente.

Si fa presente, peraltro, che è in corso di concertazione, tra questo Dicastero e quelli della difesa e del tesoro, uno schema di provvedimento legislativo inteso a consentire agli ex combattenti di rilasciare dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(26 gennaio 1987)

COLELLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali:

è stato vietato al custode delle Fosse ardeatine di accompagnare alle tombe i familiari dei defunti anche se trattasi di persone in tarda età che vanno a visitare i figli o i mariti persi in quella tremenda occasione;

si vorrebbe impedire ai familiari di portare i fiori alle tombe in considerazione che trattasi di mausoleo militare, il che è del tutto opinabile in quanto la maggioranza dei martiri è costituito da civili;

da più di un anno un bagno è occluso e due pulsanti sono rotti e nonostante le continue richieste ancora non si provvede;

la dimora del custode, come verificato dallo stesso interrogante, è lasciata nel più completo abbandono con persiane rotte e l'umidità che aumenta sempre di più, per cui la dimora stessa non è più abitabile e potrebbe indurre il custode a trovare altra occupazione.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede se non sia il caso di sostituire il responsabile al Ministero del particolare servizio che, oltre a dare disposizioni così scriteriate e prive di alcuna considerazione di carattere umanitario, dimostra una riprovevole mancanza assoluta di ogni sensibilità e per il posto e per i defunti che con il loro sacrificio hanno onorato la patria.

(4-02494)

(15 gennaio 1986)

RISPOSTA. — Non risulta l'esistenza di disposizioni che facciano divieto al personale in servizio alle Fosse Ardeatine di accompagnare i visitatori o a questi ultimi di deporre fiori nelle tombe.

È vero invece che le norme in vigore prevedono specificamente l'obbligo, per lo stesso personale, di «mostrare particolare premura e tratto nei confronti dei visitatori».

I danni alle infrastrutture e alla «zona museo» sono già stati riparati. Anche i lavori presso l'alloggio del custode del Mausoleo sono stati completati.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(2 febbraio 1987)

DI NICOLA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Per conoscere quali impegni intendano assumere per il personale della scuola collocato in pensione nel 1982, che attende l'intera contrattazione, come quello collocato in pensione nel 1983, che è in attesa del 65 per cento, e quello collocato in pensione nel 1984 che è in attesa del 20 per cento della contrattazione stessa.

Si sottolinea che il problema interessa anche tutto il personale dello Stato collocato in pensione dal 1982 al 1984.

L'interrogante non ritiene equo che si determinino trattamenti pensionistici diversi in una stessa contrattazione e fra un contratto e l'altro mentre si risanano le pensioni del personale dello Stato collocato in pensione antecedentemente.

(4-03485)

(18 novembre 1986)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto — cui si risponde anche a nome del Ministero del tesoro e del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica — si deve anzitutto far presente che la situazione del personale della scuola, cessato dal servizio nell'anno 1982, è analoga a quella di tutti i pubblici dipendenti, collocati in quiescenza nello stesso periodo.

D'altra parte, in applicazione della normativa vigente, in particolare dell'articolo 43 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il trattamento di quiescenza va liquidato, com'è noto, sulla base dell'ultimo stipendio integralmente percepito.

Considerato, pertanto, che le norme annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 26 giugno 1983, concernenti l'ultimo accordo contrattuale dei dipendenti della scuola, fissano espressamente al 1° gennaio 1983 la data di decorrenza economica dei relativi benefici, nessun provvedimento può essere adottato, in via amministrativa, per estendere tali benefici anche al personale cessato dal servizio tra il 1° gennaio 1982 e il 1° gennaio 1983.

Alle predette considerazioni si è, quindi, ispirata la circolare n. 292 del 27 ottobre 1983 — emessa peraltro sulla base di un parere appositamente richiesto al Dicastero del tesoro — con la quale è stato, tra l'altro, precisato che per il personale collocato a riposo nel periodo sopra indicato

non è possibile riliquidare la pensione alle date di scaglionamento dei benefici economici di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 345.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(29 gennaio 1987)

FONTANARI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che ad un'interrogazione presentata alla Camera dei deputati il 2 agosto 1984 (n. 5-01027) intesa a conoscere «la volontà del Governo per evitare il riutilizzo militare dell'area di Passo Coe e per concordare con il comune di Folgaria (provincia di Trento) le opportune iniziative tese acchè lo stesso rientri in possesso di tutta o di una parte dell'area, dei beni e degli immobili dell'evacuata base al fine della destinazione degli stessi a finalità civili, sociali e sportive», il sottosegretario Signori rispose confermando che le autorità militari avevano già manifestato la loro disponibilità a riconsiderare il problema non appena «sarà esecutiva la cancellazione della base dagli inventari NATO»;

che già nel gennaio 1978 l'allora Ministro della difesa aveva dichiarato l'abbandono di interesse delle forze NATO su quella base, in quanto non più necessaria e conveniente, avanzando la ipotesi conseguente di «declassificazione demaniale dell'immobile» e che nell'aprile 1979 da parte dello stesso Ministero della difesa veniva annunciata la disponibilità a trattare con il comune di Folgaria la restituzione almeno parziale dell'area in questione;

che permane il vivo interessamento della locale comunità e della amministrazione comunale di Folgaria a rientrare in possesso dell'area per adibirla ad iniziative di sviluppo turistico e sociale;

che il disegno di legge n. 1432 dei senatori Giust ed altri, attualmente in trattazione presso questa Camera, ha messo in giusto rilievo la necessità che i programmi delle installazioni militari siano armonizzati con i piani di sviluppo economico e sociale delle regioni e degli enti locali,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro della difesa non ritenga opportuno adoperarsi per una accelerazione della cancellazione della base in questione dagli «inventari NATO», che, stando alle riportate dichiarazioni dei Ministri del tempo, sembrerebbe puramente un atto formale (che ha avuto tutto il tempo per essere perfezionato) ma è comunque indispensabile per poter dare inizio ad una concreta trattativa con il comune di Folgaria ed all'avvio della realizzazione delle iniziative attese da quella comunità e preziose per il suo sviluppo economico e sociale.

(4-02161)

(24 settembre 1985)

RISPOSTA. — Le procedure per acquisire la base di Passo Coe alla disponibilità definitiva della Difesa sono tuttora in corso. Il problema è seguito con particolare attenzione e si provvede a tutte le necessarie

azioni per ottenere la cancellazione della base di Passo Coe dagli «inventari NATO» nel più breve tempo possibile.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(31 gennaio 1987)

GIUSTINELLI, LOTTI Maurizio, VISCONTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

le ragioni del grave ritardo con il quale vengono liquidate le pensioni agli iscritti presso la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri;

il numero delle domande di pensione inevase, il tempo mediamente necessario alla loro definizione, il numero dei dipendenti addetti a tale compito rispetto all'organico complessivo della Cassa, in considerazione anche del fatto che semplici adempimenti come il protocollo di una lettera in arrivo possono richiedere attese dell'ordine di un mese;

se non vi siano impedimenti da rimuovere e responsabilità da denunciare per ritardi che si traducono in un grave danno nei confronti dei geometri collocati in pensione.

(4-03577)

(18 dicembre 1986)

RISPOSTA. — Si informano gli onorevoli interroganti che, con l'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, concernente la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, il procedimento istruttorio per la liquidazione delle pensioni è divenuto molto più complesso, soprattutto per la necessaria verifica degli elementi essenziali alla maturazione del diritto.

Si fa presente, peraltro, che secondo quanto riferito dalla Cassa stessa, nei casi di riscatto delle annualità pregresse, nel corso dell'anno 1986, si è triplicato il numero di domande di pensione di vecchiaia (oggi ne risultano 116 inevase), in quanto nel 1967, con la legge 4 febbraio 1967, n. 37, vi era stato un sensibile aumento di iscrizioni, con la conseguenza che tutti i geometri nati nel 1921, che hanno provveduto al riscatto del massimo delle annualità possibile (10), si sono trovati a maturare nel 1986 ambedue i requisiti occorrenti alla pensione di vecchiaia, cioè 30 anni di contribuzione e 65 anni di età.

Si precisa, inoltre, che la dotazione degli uffici per l'istruttoria, la liquidazione e il pagamento delle pensioni è di 14 persone e che la Cassa sta studiando nuove procedure affinchè l'*iter* burocratico risulti più spedito, eventualmente con l'ausilio di apporti esterni che potrebbero essere forniti dai collegi professionali provinciali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(26 gennaio 1987)

LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Premesso:

che il 22 marzo 1986, durante il corso di esercitazioni congiunte di forze militari italiane e americane, si è verificato un vero assalto con l'occupazione di territorio civile nel comune di Teulada (Cagliari);

che l'assalto, conclusosi con un clamoroso sbarco di mezzi anfibi, cingolati, camionette eccetera, ha interessato spiaggia libera e struttura portuale;

che durante l'operazione militare, oltre che alle strutture pubbliche, sono stati arrecati danni alle attrezzature per la pesca di proprietà privata,

l'interrogante chiede di sapere con la massima urgenza:

1) se il Governo è a conoscenza dei fatti e come valuta l'inqualificabile episodio;

2) se il Governo non ritenga opportuno ordinare la sospensione delle esercitazioni militari che proseguono, nonostante la civile protesta degli amministratori locali e dei cittadini, denotando scarso senso di responsabilità da parte delle autorità militari;

3) se non si reputi necessario avviare un'inchiesta per accertare le responsabilità e l'entità dei danni alle proprietà pubbliche e private;

4) se il Governo intenda, e in quale misura, provvedere al risarcimento dei danni;

5) quali motivi hanno impedito al Ministro in indirizzo d'incontrarsi con gli amministratori del comune di Teulada durante la recente visita in Sardegna;

6) se il Governo, infine, è disposto ad assumere impegni precisi per il ridimensionamento, qualitativo e quantitativo, della servitù militare di Teulada della quale, nonostante le sollecitazioni, il Ministro della difesa non ha voluto discutere con i rappresentanti della popolazione, preoccupati giustamente per la forte penalizzazione dei tradizionali settori economici della zona (pesca, agricoltura, turismo) dovuta alla presenza della base militare.

(4-02765)

(24 marzo 1986)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

Nel periodo 16-23 marzo 1986 nel poligono di Capo Teulada è stata effettuata l'esercitazione a carattere anfibio «Sardinia 86» diretta dalla Marina militare italiana sotto il controllo operativo della terza divisione navale.

In tale tipo di esercitazione è previsto che le navi che trasportano gli uomini e i mezzi partecipanti alla fase a terra dell'esercitazione si ancorino a breve distanza dalla costa ed i trasferimenti bordo-terra-bordo avvengano a mezzo di speciali anfibi ed imbarcazioni minori.

Il 22 marzo 1986, giornata conclusiva delle attività tattiche, un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche ha costretto a sospendere il reimbarco, già iniziato, degli uomini e dei mezzi del battaglione San Marco dalla spiaggia compresa nel poligono di Teulada sulla nave Caorle alla fonda nelle acque prospicienti.

Lo operazioni potevano invece essere continuate dal porticciolo di Teulada, poco distante dal poligono, che offriva un buon ridosso, considerata la direzione di provenienza del vento.

L'esercitazione era già ultimata e non è stato effettuato alcun assalto nè sbarco, bensì il reimbarco di mezzi e uomini; tutti i militari presenti nel porto di Teulada erano di nazionalità italiana (del battaglione San Marco); nessun danno è stato arrecato alle strutture pubbliche ed alle attrezzature per la pesca di proprietà privata; un ristretto gruppo di civili (circa 10 persone) ha assistito alle operazioni, informandosi sul probabile orario del termine e ottenendo risposta.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(2 febbraio 1987)

MARGHERITI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che la Banca d'Italia, nel luglio 1973, aprì nel comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) un «pensionario» per i propri dipendenti che, per la gestione, fu affidato in convezione all'ONPI;

che l'ONPI fu sciolto, ai sensi della legge n. 841 del 21 ottobre 1978;

che la gestione del «pensionario», a seguito di apposita convenzione, è proseguita sotto la gestione diretta del comune;

che il personale *ex* ONPI, con delibera del consiglio e della giunta della regione Toscana, fu assegnato al comune di Castelnuovo Berardenga;

che la spesa sia per il personale sia per la gestione del «pensionario», a seguito di convenzione quinquennale fra la Banca d'Italia ed il comune, poi prorogata, rimase a totale carico della Banca d'Italia;

che la convenzione fra la Banca d'Italia ed il comune scade definitivamente il 31 dicembre 1985 e la Banca d'Italia, chiudendo il «pensionario» che era riservato ai suoi *ex* dipendenti, non ritiene di doverla rinnovare, per cui viene meno la copertura finanziaria per il trattamento economico dei 27 dipendenti *ex* ONPI trasferiti al comune;

che il comune di Castelnuovo Berardenga, con i suoi 5.000 abitanti ed un organico complessivo di 55 dipendenti, pur essendo disponibile ad assumere in concessione dalla Banca d'Italia l'immobile per proseguirvi l'attività del «pensionario» per quanti ne abbiano bisogno, non può farsi carico con il proprio bilancio nè degli oneri di gestione nè tanto meno degli stipendi per il personale;

che il comune, previsto che si sarebbe giunti a questa situazione, inviò a suo tempo sia alla regione Toscana che al Ministero dell'interno un quesito per sapere chi avrebbe dovuto assumere l'onere del personale ricevendo però risposte in netto contrasto fra loro per cui la regione ha affermato che «l'onere è a totale carico dello Stato, esattamente come avviene per il restante personale degli enti locali», mentre il Ministero afferma che «l'onere deve essere a carico della Regione» per cui si è giunti ormai a poche settimane dal 31 dicembre, quando, scaduta la convenzione, il «pensionario» sarebbe chiuso ed il personale rimarrebbe disoccupato e senza stipendio,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se e come il Ministro intende intervenire per porre fine a questa paradossale, grave ed irresponsabile situazione di reciproci palleggiamenti burocratici a carico e sulle spalle di 27 lavoratori *ex* ONPI che vedono ormai vicina la interruzione del loro lavoro e del salario e di un comune

che ha avuto la sola colpa di farsi carico, in questi anni, di un problema sociale qual è quello della gestione di un «pensionario» e si dichiara disponibile, ove se ne creino le condizioni, a proseguirne l'attività;

2) se il Ministro non ritenga opportuno convocare con l'urgenza che la situazione richiede un incontro fra le parti in questione, come più volte e con insistenza richiesto dal comune di Castelnuovo Berardenga, al fine di dirimere il contrasto e porre fine al palleggiamento di responsabilità in atto fra Ministero dell'interno e regione Toscana.

(4-02426)

(6 dicembre 1985)

RISPOSTA. — In merito alla questione segnalata dall'onorevole interrogante, questo Ministero è dell'avviso che competa alle regioni assicurare ai comuni la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall'assorbimento del personale appartenente agli enti soppressi in virtù dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tale principio è avvalorato dal parere espresso dal dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione di un caso analogo, oltre che da argomentazioni che si fondano su circostanziati riferimenti normativi.

In considerazione, peraltro, del rilievo della questione e avuto riguardo alle comprensibili ripercussioni negative che scaturiscono dalla sua mancata definizione, questa Amministrazione ha anche interessato al riguardo il Ministero del tesoro per la ricerca di ogni possibile congrua soluzione.

Il predetto Dicastero ha però ribadito l'avviso, già sostenuto da questo stesso Ministero, secondo il quale spetta alle regioni assicurare le disponibilità finanziarie necessarie per la copertura delle spese del personale proveniente dagli enti disciolti ed inserito nei ruoli comunali, confermando l'impossibilità di far luogo a propri interventi risolutori.

Ad ogni buon fine, si ritiene utile allegare una nota esplicativa delle motivazioni di ordine giuridico che non consentono a questo Ministero l'assunzione dei relativi oneri finanziari.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(31 gennaio 1987)

Nota allegata alla risposta all'interrogazione 4-02426 del senatore Margheriti.

La legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ha soppresso e posto in liquidazione l'Opera Nazionale Pensionati d'Italia (ONPI), disponendo contestualmente la ripartizione fra le regioni del relativo patrimonio, da attribuire successivamente ai comuni, singoli o associati, secondo le modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La predetta legge ha previsto, altresì, la ripartizione fra le regioni delle entrate dell'ONPI in proporzione al numero dei pensionati INPS residenti nelle stesse alla data del 1977.

Il personale dipendente dal cessato Ente è stato posto quindi a disposizione delle regioni in conformità dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, emanato in attuazione della predetta normativa.

La tesi sostenuta da questa Amministrazione risulta ulteriormente corroborata dal rinvio all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, operato dalla legge n. 641 del 1978.

Con l'attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, la norma richiama infatti esplicitamente il dettato dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, secondo il quale spettano alle regioni le funzioni amministrative nella materia considerata, fatta salva l'attribuzione, con legge della Repubblica, ai comuni, alle province e agli altri enti locali delle funzioni di interesse esclusivamente locale.

Inoltre, l'articolo 123, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, conferisce alle regioni la facoltà di determinare «d'intesa con gli enti locali, la ripartizione tra gli stessi del personale ad essi assegnato assicurando in ogni caso agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti oneri».

Dalle disposizioni normative richiamate emerge, pertanto, l'attribuzione alla regione della titolarità delle funzioni amministrative già svolte dall'ONPI e trasferite successivamente all'ente locale.

Nel caso di specie, la normativa statale è stata recepita dalla regione Toscana che, con legge 26 marzo 1979, n. 14, ha assicurato il finanziamento delle spese relative al personale assegnato agli enti locali, mediante le entrate ad essa derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

In base alla normativa vigente non è quindi consentito a questo Ministero sostenere gli oneri finanziari che gravano sui comuni per tale personale, essendo ormai precluso il ricorso al finanziamento mediante il sistema del cosiddetto «piè di lista».

MAZZOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che la Direzione generale dell'INPS, ad oltre un anno dall'emissione della sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985 della Corte costituzionale, non ha ancora diramato agli uffici periferici le necessarie istruzioni per l'esecuzione di tale sentenza. La medesima ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità INPS e nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze precedenti.

L'interrogante chiede inoltre di sapere quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in indirizzo, affinchè la direzione generale dell'INPS provveda, con la massima urgenza possibile, ad uniformarsi a quanto statuito dalla richiamata sentenza.

Come certamente l'onorevole Ministro rileverà, i motivi dell'interrogazione sono dettati dalla obiettiva considerazione delle leggittime attese della stragrande maggioranza di persone anziane che fruiscono, attualmente, di pensioni dirette minime, il cui modesto importo è a tutti conosciuto.

(4-03570)

(18 dicembre 1986)

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che la problematica concernente i criteri di applicazione della sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985 della Corte costituzionale è stata sottoposta agli organi deliberanti dell'INPS, i quali, dopo aver acquisito il parere dei Ministeri vigilanti sulle complesse questioni di ordine giuridico e finanziario emerse al riguardo, prenderanno le decisioni di competenza e, successivamente, impartiranno le istruzioni operative alle dipendenze periferiche dell'Istituto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(26 gennaio 1987)

MILANI Eliseo. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

1) per quali ragioni è stata decisa la soppressione di alcuni voli delle linee aeree nazionali sul tratto Pisa-Roma e viceversa;

2) quale sia stata la media di passeggeri sulla linea (e in particolare sui voli soppressi) nell'anno 1985 e nei primi sei mesi del 1986;

3) se, prima di adottare la decisione, siano stati opportunamente consultati gli enti locali (comune e provincia di Pisa, regione Toscana) e quali siano state le valutazioni da essi eventualmente espresse.

(4-03379)

(16 ottobre 1986)

RISPOSTA. — I due voli della linea Pisa-Roma soppressi sono stati effettuati solo nella stagione estiva 1986. Essi avevano frequenza giornaliera, tranne il sabato e la domenica, l'uno con partenza da Roma alle ore 12,55 e arrivo a Pisa alle 13,40, l'altro con partenza da Pisa alle 14,25 ed arrivo a Roma alle ore 15,15.

Dai dati di seguito riportati si può rilevare che l'effettiva utilizzazione di tale collegamento è risultata insufficente a giustificarne il mantenimento:

	MAGGIO			GIUGNO		
	Passeggeri	Media voli	Occupazione posti (%)	Passeggeri	Media voli	Occupazione posti (%)
Roma-Pisa	768	34,9	32,6	781	41,1	37,7
Pisa-Roma	710	32,3	30,2	762	40,1	36,8

Attualmente i collegamenti Pisa-Roma e viceversa sono i seguenti:

inverno 1986-87:

Roma-Pisa	21,10-22,00
AZ 1102	
Pisa-Roma	8,00- 8,50
AZ 1103	
Roma-Pisa-Milano	9,10-10,00
AZ 1120	10,30-11,15
Milano-Pisa-Roma	18,00-18,45
AZ 1121	19,15-20,05

Per quanto riguarda la media passeggeri sulla linea, nell'anno 1985 si sono registrati i seguenti valori:

Roma-Pisa	69,9	
Pisa-Roma	90,5	
Roma-Pisa-(Milano)	64,6	(con l'orario in vigore fino al 30 marzo 1985)
	68,4	(con l'orario in vigore dal 31 marzo 1985)
(Milano)-Pisa-Roma	68,4	(con l'orario in vigore fino al 30 marzo 1985)
	70,8	(con l'orario in vigore dal 31 marzo 1985)

Nel primo semestre 1986 le medie passeggeri sono state le seguenti:

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Roma-Pisa	58,6	57,0	58,2
Pisa-Roma	81,6	79,6	77,1
Roma-Pisa-(Milano)	62,7	62,5	62,2
(Milano)-Pisa-Roma	74,3	75,1	70,1

	Aprile	Maggio	Giugno
Roma-Pisa	68,0	71,0	57,8
Pisa-Roma	77,9	85,7	87,9
Roma-Pisa-(Milano)	65,0	71,8	74,7
(Milano)-Pisa-Roma	74,7	77,5	75,7

Per le medie passeggeri sui collegamenti aggiuntivi ora soppressi si richiamano i dati più sopra riportati.

Si fa infine presente che non è prevista la consultazione degli enti locali per l'istituzione di nuovi collegamenti, i quali peraltro vengono sempre adottati in ragione di precise motivazioni commerciali e tecnico-operative, il cui obiettivo finale è comunque quello di offrire all'utenza un servizio più aderente alla domanda.

L'unico intervento previsto è quello delle regioni a statuto speciale nella formazione dei programmi stagionali di specifico interesse.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(3 febbraio 1987)

MILANI Eliseo, PINGITORE, ALBERTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) se risponda a verità la notizia secondo cui una base del sistema di navigazione Loran, simile a quella di Lampedusa, si troverebbe nel territorio del comune di Simeri e Crichi (Catanzaro);

2) se la base di Simeri e Crichi abbia la funzione «*master*» nel sistema Loran del Mediterraneo;

3) in base a quale accordo (stipulato in quale data) sia stata concessa agli Stati Uniti la base;

4) chi eserciti il comando sull'installazione;

5) se sia previsto, come a Lampedusa, che il comando della base, finora esercitato da un ufficiale statunitense, sia trasferito ad un militare italiano.

(4-03001)

(3 giugno 1986)

RISPOSTA. — Sul problema delle stazioni Loran in Italia si ritiene opportuno premettere quanto segue.

Il servizio guardacoste degli Stati Uniti opera da anni in tutto il mondo con sistemi Loran-C allo scopo di fornire precise indicazioni sulla navigazione alle navi ed agli aerei sia civili che militari. Uno dei sistemi copre l'intera area del Mediterraneo.

La stazione trasmittente principale è ubicata a Sellia Marina (Catanzaro). Stazioni trasmittenti secondarie sono ubicate a Kargabarun (Turchia), a Estertit (Spagna) ed a Lampedusa.

Sul piano militare, l'importanza delle stazioni è del tutto limitata, in quanto le stesse forniscono un'assistenza della quale tutti possono parimenti servirsi, purchè dotati di apposite apparecchiature, relativamente a buon mercato e normalmente in commercio.

La presenza sul territorio nazionale di dette stazioni Loran e la loro utilizzazione come tali sono sancite da appositi accordi nel quadro dell'articolo 3 del trattato del Nord Atlantico.

Per questi impianti, come per tutte le infrastrutture concesse in uso agli Stati Uniti, è ferma la completa sovranità italiana.

In tale ottica, come recentemente chiarito presso la 4ª Commissione del Senato, per le stazioni di Sellia Marina e di Lampedusa sono state impartite disposizioni per far rientrare anche tali impianti di rilevazione radio nel settore di responsabilità operativa dell'aeronautica militare italiana, evitando nel tempo oneri ingiustificati per quanto riguarda l'impegno di personale e mezzi italiani.

Pertanto ai comandanti italiani delle due stazioni è stata attribuita la responsabilità del collegamento tra il comando USA e le autorità italiane per problemi logistico-infrastrutturali, di rapporti con le comunità locali e di sicurezza, nonchè la competenza per l'applicazione degli accordi in vigore.

Un comandante statunitense continuerà, peraltro, a mantenere, nell'interno degli impianti, il controllo sul personale americano e sull'equipaggiamento.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(31 gennaio 1987)

MURATORE. — *Al Ministro dell'interno*. — Per conoscere:

i motivi per cui le prefetture di Chieti, L'Aquila, Teramo, Torino, Pescara e Firenze non compiono gli sforzi dovuti, a sostegno e a tutela della professionalità dei segretari comunali, che pur da esse dipendono gerarchicamente, di fronte alle reiterate richieste di molti sindaci tese al trasferimento del proprio segretario comunale, molto spesso in base ad una «incompatibilità» mai suffragata da motivazione ufficiale;

se è vero che l'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, stabilisce che il trasferimento d'ufficio del segretario comunale viene disposto per esigenze di servizio (vero deve anche essere che le esigenze di servizio non dovrebbero, come non devono, essere confuse con l'accoglimento pedissequo del libero arbitrio degli amministratori locali), sulla base della giustificazione, più volte data dalle citate prefetture, secondo cui «il sindaco non si può cambiare, il segretario sì».

Si chiede, inoltre, di sapere se il Ministro è a conoscenza delle disfunzioni di cui sopra e quali provvedimenti intende adottare a salvaguardia dei diritti dei segretari comunali delle province suddette.

(4-02856)

(22 aprile 1986)

RISPOSTA. — Nelle province cui fa specifico riferimento l'onorevole interrogante, si è verificato negli ultimi anni solo un limitato numero di trasferimenti d'ufficio di segretari comunali, a norma dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, che disciplina lo stato giuridico e l'ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

Si è, comunque, trattato di trasferimenti disposti a seguito dell'espletamento di concorsi a sedi comunali di classe terza ovvero motivati da eccezionali e comprovate esigenze.

Invero, nella maggior parte dei casi, si è appalesato necessario provvedere, in conformità della vigente normativa, ad assegnare a sedi di classe terza segretari comunali che, pur avendo conseguito la nomina a segretario capo, continuavano ad essere titolari di sedi di classe quarta.

Nei rimanenti casi, invece, l'avvicendamento dei segretari comunali è stato disposto d'intesa con il funzionario interessato o a seguito di episodi, in verità assai rari, di irregolarità amministrative accertate a carico del segretario comunale.

In limitatissimi casi, infine, il provvedimento di trasferimento è stato dettato da insuperabili incompatibilità ambientali.

Questa amministrazione o, a seconda della relativa competenza, i prefetti si uniformano al più rigoroso rispetto della richiamata disposizione che, pur ammettendo un ampio potere discrezionale, collega tuttavia il trasferimento d'ufficio solo alla presenza di effettive esigenze di servizio, adeguatamente motivate.

In merito alla più generale questione prospettata, si assicura, comunque, che da parte dei prefetti non si manca di fornire la massima tutela ai segretari comunali, che rappresentano il fulcro attorno al quale si muove, sotto l'impulso e la direttiva degli organi elettivi, l'intera macchina amministrativa dell'ente locale.

Tale opera di garanzia e di salvaguardia dei legittimi interessi dei funzionari, svolta attraverso il continuo contatto con gli amministratori locali, consente, nella maggior parte dei casi, di risolvere, attraverso

un'efficace azione di intermediazione, le incomprensioni, le incompatibilità e le diffidenze che possono pur sempre sorgere tra organi di diversa estrazione.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(2 febbraio 1987)

PANIGAZZI, BUFFONI, BOZZELLO VEROLE, SELLITTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se risponde a verità la notizia secondo la quale un recente provvedimento del comando generale dell'arma dei carabinieri obbliga i militari che abbiano maturato venti anni di servizio nella stessa legione a cambiare assegnazione di sede di servizio;

ove la suddetta notizia rispondesse al vero, in base a quali ragioni il provvedimento sarebbe stato adottato e come l'arma dei carabinieri intende risolvere i problemi posti dai trasferimenti, atteso che gli interessati hanno quasi tutti radicato i loro interessi, la famiglia, la casa.

(4-03302)

(24 settembre 1986)

RISPOSTA. — Non è possibile assicurare al personale militare dell'arma dei carabinieri forme di inamovibilità, stante la necessità di fronteggiare le mutevoli situazioni operative assicurando la copertura dei posti di impiego; di elevare il livello della preparazione professionale attraverso la diversificazione delle esperienze; di evitare lunghe permanenze che potrebbero creare pregiudizi per il regolare andamento del servizio; di effettuare i periodi di comando previsti dalla normativa vigente per l'avanzamento al grado superiore (ufficiali e sottufficiali).

Peraltro, al fine di contenere il disagio dei nuclei familiari, gli avvicendamenti del personale per lunga permanenza sono pianificati per i mesi estivi e gli interessati sono preavvisati con congruo anticipo sulla data di effettuazione del movimento.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(2 febbraio 1987)

PINGITORE, MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Considerato:

che, in data 23 giugno 1986, è stato disposto il trasferimento, con immediata decorrenza, di due obiettori di coscienza, Alberto Celano e Giuseppe Dattilo, già in servizio presso la sede ARCI di Cosenza;

che il trasferimento, comunicato con lettera del direttore generale dottor Faina, non è stato in alcun modo motivato, nè agli interessati nè all'ente presso il quale prestavano il servizio civile sostitutivo ai sensi della legge n. 772 del 1972;

che non è possibile, in tal modo, cogliere alcuna ragione del trasferimento, se non l'intento punitivo verso gli obiettori, che si realizza con la

nuova assegnazione a un ente particolarmente distante dal comune di residenza (il nuovo ente è il comune di Brescello: curiosamente le due lettere del Ministero collocano questa località in un caso nella provincia di Modena, nell'altro in quella di Reggio Emilia!);

che un trasferimento immotivato ed improvviso appare in ogni caso in contrasto sia con la finalità, propria della legge n. 772, di assicurare un efficace e duraturo periodo di servizio civile nell'interesse della collettività, sia con gli interessi di un ente che ha stipulato apposita convenzione con il Ministero della difesa al fine di avvalersi, per gli scopi previsti dalla legge, del valido apporto di giovani obiettori di coscienza,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia la ragione di questo incomprensibile provvedimento;

se il Ministero, con questa decisione, abbia voluto esprimere implicitamente un giudizio negativo verso il precedente servizio espletato dai due obiettori o verso l'attività dell'ente presso cui erano in servizio;

se il Ministero, al momento di destinare i due obiettori al comune di Brescello, abbia valutato tutte le altre possibilità (per esempio, obiettori ancora in attesa di incominciare il proprio servizio), prima di ordinare l'interruzione di un servizio già validamente attivato con un altro ente convenzionato;

se il Ministro intenda riconoscere che, anche qualora si volesse affermare il discutibile principio dell'opportunità di far prestare agli obiettori il proprio servizio civile in località distante dal comune di residenza, sarebbe assai più equo, logico e coerente procedere in questo modo a partire dalle nuove assegnazioni, senza intervenire in modo incongruo in situazioni già consolidate;

se il Ministro intenda revocare il trasferimento già disposto per gli obiettori Celano e Dattilo.

(4-03188)

(30 luglio 1986)

RISPOSTA. — Il provvedimento di trasferimento adottato nei confronti degli obiettori di coscienza Celano Alberto e Dattilo Giuseppe è dovuto al fatto che la sede ARCI di Paola è risultata, a seguito di varie ispezioni, chiusa da tempo e non è stato, quindi, possibile accertare la presenza in servizio dei giovani ivi precettati.

In data 16 luglio 1986 si è provveduto alla rescissione della convenzione relativamente alla sede ARCI di Paola.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(2 febbraio 1987)

PINGITORE, ALBERTI, MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere, in relazione alla notizia rivelata da alcuni organi di stampa circa la presenza nel territorio comunale di Simeri e Crichi (Catanzaro) della stazione «*master*» del sistema Loran, da cui dipenderebbe il coordinamento delle basi di Lampedusa, di Espartit (Spagna) e di Kargabarun (Turchia), considerata la giustificata preoccupazione dell'opinione pubblica calabrese per la presenza sul territorio regionale di delicate installazio-

ni militari italiane e statunitensi e per l'estrema vulnerabilità dello stesso territorio, evidenziata dal misterioso episodio del Mig-23 schiantatosi nella zona di Castel Silano il 18 luglio 1980:

1) quali siano le installazioni e i reparti delle forze armate italiane nel territorio della regione Calabria;

2) quali siano le basi o le installazioni concesse a forze militari alleate sul territorio regionale;

3) se rispondano a verità le notizie circa il ruolo di coordinamento su scala mediterranea attribuito alla stazione Loran di Simeri e Crichi e quale sia il ruolo della stazione radio di Monte Nardello (Reggio Calabria);

4) quali funzioni assolva l'installazione sul monte Mancuso, nei pressi di Lametia Terme, e se tale installazione sia controllata dalle forze armate italiane o da forze alleate;

5) quali siano le competenze delle forze armate italiane circa le installazioni radio o radar concesse a forze alleate sul territorio regionale;

6) quali siano stati i risultati della commissione d'indagine istituita a seguito della caduta del Mig-23 sui monti della Sila nel luglio 1980;

7) se, a seguito di quell'episodio, furono adottate misure particolari per assicurare una continua vigilanza sullo spazio aereo della regione.

(4-03006)

(4 giugno 1986)

RISPOSTA. — Sul problema delle stazioni Loran in Italia si ritiene opportuno premettere quanto segue.

Il servizio guardacoste degli Stati Uniti opera da anni in tutto il mondo con sistemi Loran-C allo scopo di fornire precise indicazioni sulla navigazione alle navi ed agli aerei sia civili che militari. Uno dei sistemi copre l'intera area del Mediterraneo.

La stazione trasmittente principale è ubicata a Sellia Marina (Catanzaro). Stazioni trasmittenti secondarie sono ubicate a Kargabarun (Turchia), a Estertit (Spagna) ed a Lampedusa.

Sul piano militare, l'importanza delle stazioni è del tutto limitata in quanto le stesse forniscono un'assistenza della quale tutti possono parimenti servirsi, purchè dotati di apposite apparecchiature, relativamente a buon mercato e normalmente in commercio.

La presenza sul territorio nazionale di dette stazioni Loran e la loro utilizzazione come tali sono sancite da appositi accordi nel quadro dell'articolo 3 del trattato del Nord Atlantico.

Per questi impianti, come per tutte le infrastrutture concesse in uso agli Stati Uniti, è ferma la completa sovranità italiana.

Si è anche provveduto ad un'armonizzazione delle competenze dell'aeronautica militare nei settori delle telecomunicazioni con quelle proprie delle stazioni Loran.

Come già detto, i segnali emessi dalle stazioni in questione possono essere utilizzati da tutti. Pensare, comunque, che essi possano in qualche modo costituire ausilio operativo apprezzabile (come quello sospettato a favore degli aerei USA) è completamente destituito di fondamento sia perchè la notorietà del principio del funzionamento e del posizionamento delle stazioni ne condizionerebbe l'affidabilità ai fini di qualunque impiego militare in caso di conflitto (e pertanto la loro presenza non viene

considerata ai fini della strumentazione di un moderno velivolo da combattimento), sia perchè oggi esistono anche altri sistemi di rilevamento e navigazione radio-radar assistita, forse più affidabili e ugualmente diffusi.

Utilizzazioni diverse sono assolutamente da escludere.

Dopo tali chiarimenti le preoccupazioni manifestate dagli onorevoli interroganti non dovrebbero avere ragione di essere.

Quanto all'episodio relativo alla caduta del MIG-23 sulla Sila nel 1980, la commissione d'indagine istituita dall'aeronautica militare ha potuto accertare cause puramente accidentali e contingenti.

Si informa infine che, nell'ambito dei programmi di adeguamento della difesa aerea nella zona meridionale, la sorveglianza aerea è stata migliorata mediante il potenziamento della rete di avvistamento radar e la costituzione di un nuovo reparto intercettori.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(31 gennaio 1987)

TANGA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che nelle zone colpite dal terremoto, a seguito dell'avvenuta ricostruzione delle unità immobiliari destinate ad abitazione, gli utenti di forniture di energia elettrica di bassa tensione per uso domestico chiedono il riallacciamento delle forniture stesse con la cessazione delle utenze relative alle case distrutte o danneggiate,

l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga di impartire disposizioni intese a chiarire che nella fattispecie è applicabile la normativa di cui alla lettera *b*) del titolo II del provvedimento n. 7/1983 del 24 febbraio 1983, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1983.

(4-03116)

(3 luglio 1986)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto, sentito l'Enel, si fa presente quanto segue.

Le forniture di energia elettrica effettuate in edifici resi temporaneamente inabitabili a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 vennero sospese a tutti gli effetti, in attesa del riadattamento degli immobili.

Durante tutto il periodo di sospensione non è stato addebitato agli utenti terremotati alcun onere di fornitura, neppure a titolo di quote fisse; al ristabilimento delle condizioni di abitabilità il servizio viene riattivato senza alcun onere per l'utente, neanche a titolo di diritto fisso di subentro.

Diversa è la situazione nei casi di completa demolizione di edifici terremotati per i quali, all'atto della ricostruzione, indipendentemente dal fatto che gli immobili sorgano o meno nella stessa posizione di quelli preesistenti, l'Enel non può derogare dall'applicazione della vigente normativa del CIP in merito ai contributi di allacciamento per nuove utenze (provvedimento CIP n. 949 del 1981 e successive modificazioni).

Si aggiunge, infine, che il diritto di subentro non può essere applicato in quanto tale procedimento presuppone la riattivazione della precedente utenza che, invece, nei casi sopra indicati, non esiste più a tutti gli effetti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ZANONE

(22 gennaio 1987)

ULIANICH, GOZZINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda sollecitamente presentare al Parlamento un disegno di legge per risolvere la situazione venutasi a determinare a seguito dell'*iter* di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, circa la competenza delle amministrazioni provinciali per i licei artistici e se in tale disegno di legge si intenda dettare una disciplina completa e organica sulle competenze degli enti locali in materia di istituti di istruzione superiore.

(4-02985)

(22 maggio 1986)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che la questione prospettata ha trovato, come è noto, parziale soluzione con il decreto-legge n. 318 del 1° luglio 1986 — convertito e modificato nella legge n. 388 del 9 agosto 1986 — che, con le disposizioni contenute nell'articolo 11, ha compreso tra le opere di edilizia scolastica, già attribuite alle regioni a statuto ordinario, anche quelle relative ai licei artistici ed agli istituti d'arte.

In attesa, tuttavia, che le provvidenze previste dal succitato provvedimento possano trovare concreta attuazione, questo Ministero si sta, intanto, adoperando, attraverso i propri organi periferici, per il reperimento di nuovi edifici e di nuovi locali, per ovviare a carenze di strutture.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(29 gennaio 1987)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che le nomine a ricercatore universitario possono avvenire nel corso dell'anno e riguardare insegnanti di ruolo nelle scuole medie o secondarie superiori in servizio nelle scuole stesse, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di dare disposizioni affinchè gli interessati non abbandonino il servizio che stanno prestando, come è accaduto nel caso del professor Alessio Persic del liceo-ginnasio «Dante Alighieri» di Trieste, e perciò inizino l'effettivo servizio nell'Università alla quale sono assegnati con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo, fatti salvi i diritti acquisiti con la nomina compatibili con la continuità del servizio nella scuola di provenienza.

Una simile disposizione eliminerebbe le conseguenze negative della interruzione dell'insegnamento in corso d'anno.

(4-01942)

(5 giugno 1985)

RISPOSTA. — In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che, ad avviso di questo Ministero, si ritiene ipotizzabile, in virtù di un principio di carattere generale, la concessione di proroghe della data di assunzione a coloro che abbiano conseguito la nomina a ricercatore universitario e siano nel contempo insegnanti di ruolo nelle scuole medie o secondarie superiori, previa peraltro autonoma valutazione da parte dei competenti organi delle università.

Ovviamente, in base alla normativa vigente, il trattamento economico non potrà che decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio. Altrettanto deve dirsi per ciò che concerne la maturazione del triennio di effettivo servizio ai fini della conferma in ruolo, che dovrà aver luogo con le modalità di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(29 gennaio 1987)

VETTORI, KESSLER, MELOTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

se è in grado di smentire o di confermare le insistenti voci sulla concreta ipotesi di interessamenti per basi NATO nel Trentino;

quale tipo di materiale bellico venga attualmente custodito nel deposito militare di munizioni denominato «A. di Cocco», in località Lavini, tra le frazioni di Lizzana e di Marco, in comune di Rovereto (Trento), che sottopone a servitù militare centinaia di ettari a cavallo di un tratto della strada statale n. 12 dell'Abetone e del Brennero;

se nel deposito in parola sono previsti, a breve o medio termine, movimenti di materiale bellico di tipo diverso da quello attualmente ivi custodito;

se il deposito in parola non possa venire, sia pure gradualmente, abbandonato, per le sue caratteristiche; essendo stato infatti realizzato nel primo dopoguerra mondiale, poco distante dall'ex confine di Stato, in fondo valle, ai piedi del Monte Zugna, è ormai a ridosso di centri abitati;

se non ritenga opportuno programmare la totale dismissione dell'installazione e dell'area occupata, oltre che per motivi di razionalizzazione urbanistica e per consentire un più idoneo utilizzo della superficie, per eliminare la palese contraddizione umana e politica tra un deposito di ordigni bellici e due note opere di pace visibili in vicinanza: l'Ossario di Castel Dante e la monumentale Campana realizzata da oltre sessant'anni in onore di tutti i caduti, come simbolo e monito accettato allora da tutti gli Stati e le nazioni.

(4-03530)

(10 dicembre 1986)

RISPOSTA. — Le voci di concrete ipotesi d'installazione di basi NATO nel Trentino sono destituite di fondamento.

Per quanto concerne il deposito munizioni «A. di Cocco», si chiarisce che vi è accantonato solo munizionamento convenzionale per le esigenze del quarto corpo d'armata alpini ed operative della regione militare Nord-Est.

Allo stato non si prevede la dismissione dell'infrastruttura, data la generalizzata carenza di ricettività dei depositi munizioni, particolarmente in ambito regione militare Nord-Est.

Le preoccupazioni dei senatori interroganti non hanno, pertanto, motivo di essere.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(29 gennaio 1987)

007/fas-128/q